

§ 1.7.60 - L.R. 21 febbraio 2005, n. 5.

Procedure per l'adozione degli strumenti di programmazione delle Comunità montane(1)

(Bollettino Ufficiale n. 3, del 09/03/2005)

Art. 1. (Strumenti di programmazione delle Comunità montane)

1. Le Comunità montane che non abbiano predisposto il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico, ai sensi degli articoli 24 e seguenti della legge regionale 19 aprile 1996 n. 20 (riordino delle Comunità Montane), possono presentare piani annuali di sviluppo socio-economico con funzione anche di programma annuale operativo. Il Consiglio generale adotta il piano annuale e lo trasmette alla Provincia che, entro i sessanta giorni successivi, ne attesta la coerenza con la programmazione provinciale (2) .

Art. 2. (Disposizioni finali)

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano a partire dall'esercizio finanziario 2004 fino all'entrata in vigore della disciplina di riordino delle Comunità montane (3) .

Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza)

(Omissis)

Note

(1) Abrogata dall' art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37 . Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.

(2) Comma così modificato dall' art. 18 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

(3) Comma così modificato dall' art. 18 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .